



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 17/2020

OGGETTO: Circolazione stradale.

Codice della strada. Veicoli.

Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica.

Legge n. 8 del 28/02/2020⁽¹⁾ di conversione del D.L. 162/2019⁽²⁾

Aggiornamento del prontuario C.d.S.

L'art. 1, comma 102, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) aveva previsto, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, la possibilità di autorizzare la circolazione in via sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica, da ricondursi ai dispositivi noti come *Segway*, *Hoverboard*, *Monopattini elettrici* e *Monowheel*, rinviando all'emanazione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per disciplinare la materia.

Con il Decreto Ministeriale 4 giugno 2019 sono state definite le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione, per la circolazione su strada dei "dispositivi per la micromobilità elettrica", demandando ai Comuni l'approvazione, con deliberazione di Giunta e Ordinanza comunale, dell'autorizzazione alla sperimentazione e delle sue modalità in ambito locale.

Con Deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2019 03198/006 del 26 luglio 2019 e successiva Ordinanza dirigenziale n. 2019 85138 del 30/10/2019, era stata autorizzata la sperimentazione, fino al 27 luglio 2021⁽³⁾, dei dispositivi di micromobilità elettrica limitatamente a quelli di tipo monopattino elettrico e di tipo segway.

La legge n. 160/2019, all'articolo 1 comma 75, aveva stabilito che *...ai monopattini elettrici con caratteristiche stabilite dal DM del 04/06/2019...*, in quanto equiparati ai velocipedi si dovessero applicare, ove compatibili, le disposizioni del C.d.S. riferite ai velocipedi (*art. 182 C.d.S.*).

La legge di cui all'oggetto ha nuovamente inteso disciplinare la materia prevedendo:

- l'estensione di dodici mesi della durata della sperimentazione stabilita dal DM del 04/06/2019;
- che le sanzioni amministrative indicate saranno applicate secondo le disposizioni del Titolo VI del C.d.S.⁽⁴⁾;

(1) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica." in G.U. n. 51 del 29/02/2020 S.O.

(2) "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (c.d. "decreto milleproroghe") in G.U. n. 305 del 31/12/2019.

(3) La legge di conversione del decreto "milleproroghe" ha esteso la possibilità per i Comuni aderenti alla sperimentazione di prorogarne di un anno la scadenza; il Comune di Torino non ha ancora deliberato in merito.

(4) In base al nuovo comma 75-sexies dell'articolo 1 della legge 160/2019, si consente così il pagamento delle sanzioni

- importanti modifiche alla regolamentazione della circolazione con i monopattini elettrici, considerati ora velocipedi ai sensi dell'articolo 50 C.d.S.;
- la modifica della norma di cui all'art. 59 C.d.S.





Questa evoluzione normativa porta ad affermare una netta separazione della disciplina dei monopattini elettrici dagli altri dispositivi per la micromobilità; infatti mentre i primi possono ora circolare con disciplina simile a quella dettata per i velocipedi, ai secondi (per quanto riguarda la Città di Torino ci si riferisce esclusivamente ai Segway) la circolazione sarà consentita nei limiti ed alle condizioni dettate dal D.M. 04/06/2019 (così come recepito dalla Deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2019 03198/006 del 26 luglio 2019 e successiva Ordinanza dirigenziale n. 2019 85138 del 30/10/2019).

Con precedenti circolari del Corpo erano state divulgate le disposizioni relative alla circolazione dei "dispositivi per la micromobilità elettrica" di cui al D.M. 4 giugno 2019; alla luce della nuova disciplina, al fine di fornire un quadro il più possibile esaustivo dell'attuale regolamentazione della materia, le stesse vengono revocate e sostituite dalla presente.

Il prontuario, aggiornato alle nuove norme sulla micromobilità elettrica, verrà divulgato con apposita circolare di prossima pubblicazione.

SEGWAY

I segway possono circolare nelle **zone 30**, sulle **strade a velocità limitata a 30 km/h** e sulle **piste ciclabili e ciclopedonali**, alla velocità massima di 20 km/h utilizzando il necessario limitatore di velocità. **Sono escluse le aree e vie pedonali**. La segnaletica prevista dal decreto si suddivide in due categorie:

<p>al di sotto del segnale di "INIZIO DEL CENTRO ABITATO" (figura II.273 del Regolamento) deve essere apposto il presente segnale sperimentale. Il segnale fornisce all'utente della strada che accede all'interno del centro abitato, l'informazione che è in atto la sperimentazione della micromobilità elettrica e che nelle zone 30 o su strade con limite di velocità massimo di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali e ciclabili è ammessa la circolazione dei <i>dispositivi per la micromobilità elettrica</i>. Il pannello integrativo fornisce l'informazione che trattasi di segnaletica sperimentale.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">micromobilità elettrica</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin: 5px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">zona</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 5px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px; font-weight: bold;">segnaletica sperimentale</p> </div>
---	---

in misura ridotta di importo pari al minimo edittale, l'applicabilità dell'ulteriore riduzione del 30% per pagamento entro 5 giorni, ecc.

in analogia ai segnali di obbligo di cui all'art. 122 comma 9 del Regolamento (fig. II.88, fig. II.90, fig. 92/a, fig. 92/b), per le finalità ivi previste, è introdotto, in via sperimentale, il seguente pittogramma, da utilizzare all'inizio delle tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada interessate dalla sperimentazione.

La fine dell'obbligo del segnale di cui alla figura deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa in analogia alle figure II.89-91-93/a-93/b del Regolamento



Inoltre:

- i dispositivi autorizzati alla circolazione sperimentale possono essere parcheggiati nelle aree e stalli destinati alle biciclette e motoveicoli;
- per quanto riguarda le caratteristiche dei segway, i requisiti degli utilizzatori e le norme di comportamento, si applicano tutte le prescrizioni richiamate del D.M. 4 giugno 2019, di seguito elencate:
 - i dispositivi devono essere muniti di segnalatore acustico;
 - da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i dispositivi sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano;
 - i dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi;
 - i dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati devono essere dotati di regolatore di velocità;
 - i dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE;
 - i dispositivi possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM;
 - è vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino;
 - gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie;
 - gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore;
 - gli utilizzatori devono conformare il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, commi 1, 2, 3 e 4 e di cui all'art. 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento;
 - dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, il conducente dei dispositivi ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'art. 162 del Codice della strada.

VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE AREE DI SPERIMENTAZIONE

La liceità della circolazione dei Segway è limitata all'interno delle predette zone/strade/piste opportunamente segnalate ed è subordinata a determinate condizioni e modalità, la cui inosservanza delle prescrizioni è punita:

- a) per alcune fattispecie dall'art. 182, comma 10, C.d.S., per espressa previsione dell'art. 6, commi 6 e 8, del DM 4/6/2019;
- b) per le rimanenti prescrizioni del decreto dall'art. 7, C.d.S., in base a quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del DM 4/6/2019, la cui inosservanza integra la fattispecie di "divieto di circolazione", come di seguito meglio specificato.

- a) La violazione delle norme di comportamento di seguito descritte è punita ai sensi dell'**art. 182, comma 10, C.d.S.** , con la **sanzione amministrativa pecuniaria di € 26,00 entro 60 gg. (€ 18,20 entro 5 gg.)** :
- art. 182, comma 1 C.d.S. (obbligo di procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due);
 - art. 182, comma 2 C.d.S. (obbligo di avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie);
 - art. 182, comma 3 C.d.S. (vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo);
 - art. 182, comma 4 C.d.S. (obbligo di condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza);
 - art. 377, comma 1, regolamento esecuzione al C.d.S. (nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono);
 - art. 377, comma 2, regolamento esecuzione al C.d.S. (nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i conduttori sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano);
 - art. 377, comma 3, regolamento esecuzione al C.d.S. (segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare);
 - art. 377, comma 4, regolamento esecuzione al C.d.S. (da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i dispositivi per la micromobilità sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano);
 - art. 377, comma 6, regolamento esecuzione al C.d.S. (per la circolazione dei dispositivi per la micromobilità sulle piste ciclabili, come definite all'art. 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.);
 - art. 377, comma 7, regolamento esecuzione al C.d.S. (ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione);
 - art. 6, comma 8, D.M. 4/6/19 (obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all'art. 162, comma 4-ter C.d.S., in caso di circolazione dopo il tramonto del sole e fino a mezz'ora prima del suo sorgere).
- b) La violazione delle restanti disposizioni indicate in delibera e ordinanza di autorizzazione alla sperimentazione, di seguito riportate, è punita ai sensi dell'**art. 7, comma 13, C.d.S.** , con la **sanzione amministrativa pecuniaria di € 87,00 entro 60 gg. (€ 60,90 entro 5 gg.)** :
- circolare con segway in assenza dei requisiti personali richiesti (maggiore età o patente di categoria AM se minore);
 - circolare con segway sprovvisto di segnalatore acustico;
 - circolare con segway trasportando passeggeri e/o cose;
 - circolare con segway sprovvisto di regolatore di velocità.

VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE CON DISPOSITIVO DIFFORME E/O FUORI DALLE AREE DI SPERIMENTAZIONE

Ai sensi del comma *75-quinquies* dell'art. 1, Legge n. 160/2019, l'utilizzatore di un dispositivo di mobilità personale (esclusi i monopattini) avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto ministeriale del 04/06/2019, ovvero che circola al di fuori dell'ambito territoriale

della sperimentazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **di 100,00 euro entro 60 gg. (€ 70,00 entro 5 gg.)** . Si applica inoltre la misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca del dispositivo, qualora lo stesso sia dotato di motore termico oppure di motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kw.

MONOPATTINI ELETTRICI

Il nuovo comma 75 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, stabilisce che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, con le caratteristiche di cui al decreto MIT del 04/06/2019 e relativo allegato 1, sono considerati velocipedi come disciplinati dall'art. 50 C.d.S.⁽⁵⁾, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione. La disciplina in vigore, pertanto, risulta essere quella dettata per i velocipedi (art. 182 C.d.S. e relative norme del Reg. att. C.d.S.) integrata dalle nuove disposizioni del comma 75 e seguenti dell'articolo 1, Legge n. 160/2019.

Le norme che integrano e/o parzialmente sostituiscono la disciplina dei velocipedi sono qui brevemente riepilogate.

Premesso che il D.M. fornisce le caratteristiche tecniche cui devono rispondere i monopattini, il comma 75-bis, dell'art. 1, legge n. 160/19 prevede che

- l'utilizzatore di monopattino con caratteristiche diverse da quelle indicate nel DM⁽⁶⁾ ovvero con potenza nominale continua⁽⁷⁾ da 0,51 Kw a 2 Kw, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **di € 100,00 entro 60 gg. (€ 70,00 entro 5 gg.)** ;
- l'utilizzatore di monopattino a propulsione prevalentemente elettrica con potenza nominale continua superiore a 2 Kw, ovvero munito di motore termico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100,00 ad € 400,00 (PMR non ammesso ai sensi dell'art. 210, c. 3, C.d.S.) e al sequestro finalizzato alla confisca** ⁽⁸⁾.

Ai sensi dell'art. 1, comma 75-ter, le cui violazioni comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma **di € 100,00 entro 60 gg. (€ 70,00 entro 5 gg.)** , è disposto che:

- per condurre i monopattini non è più richiesta la patente AM per i minorenni ma è necessario che gli stessi abbiano compiuto i 14 anni di età;
- per quanto attiene alle velocità massime consentite si vede un innalzamento da 20 a 25 Km/h. per la circolazione sulla carreggiata;
- sulle aree pedonali viene mantenuto il limite massimo per la circolazione di 6 km/ora;
- si stabilisce che la circolazione dei monopattini sulla carreggiata, in abito urbano, sia autorizzata esclusivamente sulle strade in cui vige il limite di velocità massima di 50 km/h ed in cui è consentita

(5) *Art. 50 C.d.S (Velocipedi)*: “1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza”.

(6) I dispositivi devono essere muniti di segnalatore acustico, non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi, devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE, devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità consentiti.

(7) La potenza nominale continua è la potenza garantita per funzionamento continuo, ossia è la potenza per la quale la macchina è progettata. Definizione tratta da “Impianti di Produzione dell'Energia Elettrica” di Roberto Caldon e Fabio Bignucolo, Ed. Esculapio, Bologna, 2018, pag. 194.

(8) Per le modalità operative del sequestro si veda quanto indicato in monografia “sequestri fermi” ultima edizione.

la circolazione dei velocipedi;

- sulle strade extraurbane è consentita la circolazione solo sulla pista ciclabile ove prevista;
- da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

Il comma 75-*quater*, le cui violazioni comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00 entro 60 gg. (€ 35,00 entro 5 gg.) stabilisce che:

- i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
- i conducenti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
- i conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo⁽⁹⁾;
- è fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurli e farsi trainare da altro veicolo;
- i conducenti hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 C.d.S., da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione

Per quanto attiene ai servizi di noleggio dei monopattini, anche per quelli in modalità *free-floating*, il comma 75-*septies* dispone che possano essere attivati solo con apposita delibera di Giunta Comunale che deve prevedere:

- il numero delle licenze attivabili e il numero massimo di dispositivi messi in circolazione;
- l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati;
- le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 59 C.d.S.

La legge di conversione, inoltre, ha modificato l'articolo 59⁽¹⁰⁾ C.d.S. inserendo il comma 2*bis* che dispone l'illegittimità della circolazione con un veicolo atipico, per il quale non sono ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali; tale comportamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma € 200,00 ad € 800,00 (PMR non ammesso ai sensi dell'art. 210, c. 3, C.d.S.) e alla misura cautelare del sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca con

(9) Poiché la legge non menziona nessuna caratteristica peculiare del casco si deve ritenere che sia obbligatorio l'uso di un comune casco per velocipedi.

(10) Art. 59 *Veicoli con caratteristiche atipiche* "1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. 2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto: a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate. **2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Si procede in ogni caso alla sua distruzione.**"

successiva distruzione.

Tale innovazione viene a colmare una lacuna importante, consentendo ora di sanzionare tutti i veicoli, artigianali o industriali, che dovessero circolare senza poter essere agevolmente ed univocamente classificati.

Sono revocate le circolari del Corpo nn. 58/19, 97/19, 101/19 e 122/19 mentre i relativi allegati in quanto atti normativi vigenti, sono consultabili nella cronologia in corrispondenza delle predette circolari⁽¹¹⁾.

AL/ML/CC

Addì, 02/03/2020.

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

ALLEGATI:

- Art. 33-*bis* L. 8/2020.
- Pagina di aggiornamento del prontuario C.d.S. relativa all'art. 59 C.d.S.;



(11) Gli allegati alle circolari, ora revocate, erano: il D.M. 04-06/2019 con relativi allegati, la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019 03198/006 del 26/07/2019, l'Ordinanza Dirigenziale n. 2019 85138 del 30/10/2019, la Risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a *question time* parlamentari nn. 5-503056 e 5-03057 del 5 novembre 2019.

All'articolo 32:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono essere previsti appositi finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze».

All'articolo 33:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis (*Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento*). — 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza”»;

alla lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «è prorogate di» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata per»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 6,» è inserita la seguente: «alinea,»;

al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:


«Art. 33-bis (*Monopattini elettrici*). — 1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante *segway*, *hoverboard* e *monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:

“75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato I al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.



75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità *free-floating*, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione"»).

All'articolo 34:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Cold ironing*). — 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: "Energia elettrica" dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

"per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh".

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti».


All'articolo 35:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» è sostituita dalla seguente: «sottoposta»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusiva-



VEICOLI CON CARATTERISTICHE ATIPICHE - ART. 59 C.d.S.

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Circolazione con veicoli atipici con caratteristiche non definite.</i></p> <p>Circolava alla guida di un veicolo atipico, le cui caratteristiche tecniche e funzionali non sono ancora state definite.</p> <p align="center">Art. 59 comma 2-bis.</p>	<p align="center">NON AMMESSO</p> <p align="center">Art. 210/3</p>	<p align="center">Confisca del veicolo.</p>		<p>Procedere al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo. Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p>